

SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO: CONTRATTO IN FORMA _____ PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI
BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE – CIG: BBBE37D5B8**

INDICE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati	5
Articolo 2 – Definizioni	5
Articolo 3 – Disciplina applicabile e criterio di prevalenza.....	6
Articolo 4 – Oggetto del contratto	7
Articolo 5 – Durata	9
Articolo 6 – Modalità di svolgimento del Servizio.....	9
Articolo 7 – Oneri specifici a carico del fornitore.....	10
Articolo 8 – Obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale	11
Articolo 9 – Obblighi di segretezza e di riservatezza	12
Articolo 10 – Responsabile del Servizio	13
Articolo 11 – Responsabilità.....	13
Articolo 12 – Brevetti e diritti d'autore	14
Articolo 13 – Penali	15
Articolo 14 – Garanzia definitiva	16
Articolo 15 – Controlli e verifiche.....	17
Articolo 16 – Importo contrattuale	17
Articolo 17 – Revisione dei prezzi.....	18
Articolo 18 – Modalità di pagamento	19
Articolo 19 – Subappalto	20
Articolo 20 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito.....	22
Articolo 21 – Avalimento.....	22
Articolo 22 – Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	23
Articolo 23 – Risoluzione.....	23
Articolo 24 – Clausola risolutiva espressa	25
Articolo 25 – Procedimento di contestazione dell'inadempimento.....	26
Articolo 26 – Recesso	26
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Articolo 28 – Trasparenza	29
Articolo 29 – Foro competente	30
Articolo 30 – Trattamento dei dati personali	30
Articolo 31 – Elezione di domicilio e comunicazioni.....	32
Articolo 32 – Clausola finale.....	33

**SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA _____ DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI
PER IL PERSONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

tra

La Corte costituzionale (d'ora in poi anche "Corte" o "Amministrazione") con sede in Roma, Piazza del Quirinale, n. 41 – 00187 – cod. fisc.: 80183130584 – Codice AUSA: 0000248193 – Codice IPA: corte_cost – indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it – indirizzo di posta elettronica ordinaria: servizio.agp@cortecostituzionale.it, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Umberto ZINGALES – C.F. ZNGMRT70A09C351N – nato a Catania (CT) il 9 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la Corte

e

_____ (d'ora in poi "Fornitore" o "Aggiudicatario"), con sede legale in _____, Via _____, n. – CAP – cod. fisc.: _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, Partita IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. ____ – CAP – in persona del _____ legale rappresentante, _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ che qui si richiama pur non allegato,

premesso che

- a) la Corte costituzionale ha avviato le attività necessarie per l'individuazione di un soggetto a cui affidare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per il personale della Corte costituzionale, per un periodo di due anni a decorrere dall'attivazione del servizio, per importi pari all'importo massimo della procedura e fino al raggiungimento del medesimo importo massimo, con possibilità di proroga per ulteriori dodici mesi;
- b) previa valutazione della sussistenza dei presupposti necessari richiesti dalla normativa vigente in materia di selezione degli operatori economici per

l'affidamento di contratti pubblici, la Corte ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

c) l'Avviso della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub b) è stato pubblicato nella GUUE n. ____/_ __-____ del __/__/____, nella GURI 5^a serie Speciale, Contratti pubblici n. ____ del __/__/____, nonché sul sito dell'Amministrazione, <https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/bandi>;

d) all'esito della procedura di cui alla premessa con CIG BBBE37D5B8, giusta aggiudicazione del __/__/____, divenuta efficace il giorno __/__/____, è risultata aggiudicataria la _____, di _____;

e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e di ogni qualsivoglia documento posto a base della gara da parte dell'Amministrazione, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione dell'offerta;

f) il Fornitore ha presentato ai fini della stipula del presente Contratto la documentazione richiesta che, sebbene non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____, per un importo di € _____,00 (euro _____/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate con l'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici;

g) le Parti, infine, concordano di dare la forma della _____ al presente atto negoziale;

**ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e
domiciliate**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Capitolato Tecnico (Allegato “A”), l’Offerta Tecnica (Allegato “B”), l’Offerta Economica (Allegato “C”).

Articolo 2 – Definizioni

1. Nell’ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Amministrazione o Corte:** la Corte costituzionale;
 - b) **Impresa o Aggiudicatario:** l’impresa aggiudicataria della gara che sottoscrive il presente Contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto e nei suoi allegati;
 - c) **Parte o Parti:** la Corte costituzionale e/o l’Aggiudicatario;
 - d) **Codice o Codice dei contratti pubblici:** il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36;
 - e) **Codice civile:** regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262;
 - f) **Contratto:** il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati, ovvero i documenti contrattuali che nel loro complesso provano l’erogazione del Servizio;
 - g) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all’Allegato “A” al Contratto contenente la descrizione delle prestazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto;
 - h) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all’Allegato “B”;
 - i) **Offerta Economica:** il documento di cui all’Allegato “C”;
 - j) **Servizio:** il servizio oggetto dell’appalto, ovvero il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici, dettagliatamente descritto anche nell’Allegato “A” - Capitolato Tecnico;

- k) **Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione:** il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale della Corte costituzionale;
 - l) **Responsabile del Servizio:** figura designata dall'Aggiudicatario per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 10 del presente Contratto;
 - m) **Titolare del trattamento dei dati personali:** l'Impresa e per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche solo "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
 - n) **Responsabile del trattamento dei dati personali:** il Dott. _____, nato a _____, il _____, designato dal Titolare ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli allegati e nei documenti richiamati nel presente atto negoziale hanno il significato specificato per ognuna di esse nei medesimi allegati e documenti, eccetto il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente con forza di legge fra le Parti, ai sensi dell'articolo 1372, primo comma del codice civile.

Articolo 3 – Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il Contratto è regolato:
- a) da quanto ivi previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, ove non espressamente disciplinato dal Contratto o dal Capitolato Tecnico.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Corte, il Fornitore rinuncerà a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto o quanto dichiarato dall'Impresa negli Allegati A, B e C al Contratto, prevale l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione.

Articolo 4 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa (di seguito il "Servizio") mediante Buoni pasto elettronici memorizzati su apposite tessere elettroniche (di seguito "tessere"), dal valore nominale pari a € 7,00, da erogarsi in favore dell'Amministrazione ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente contratto, anche dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare e dalle Offerte Tecnica ed Economica.
2. Condizione per l'erogazione del Servizio da parte dell'Impresa è il possesso, da parte dell'Amministrazione, di tessere emesse dall'Impresa stessa, attraverso le quali è comunque garantita la legittimazione del Servizio a favore dei beneficiari dell'Amministrazione a cura dell'Impresa. La tessera elettronica costituisce lo strumento che identifica i soggetti (di seguito i "Legittimati") titolari del diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con l'Impresa, le somministrazioni di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo qualificanti il Servizio sostitutivo di mensa. Sulla tessera saranno memorizzati i buoni pasto elettronici riconosciuti dall'Amministrazione a favore dei propri Legittimati. Le prestazioni oggetto

del Servizio potranno essere consumate dai dipendenti e dai lavoratori fiscalmente assimilati dell'Istituto esclusivamente dietro presentazione della tessera, nei limiti dei buoni pasto elettronici in esso contenuti e secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate. Il buono pasto elettronico:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità e senza diritto a resto;
 - potrà essere utilizzato solo dai Legittimati dell'Amministrazione, contro somministrazione di cibo e bevande, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
 - non è cedibile, commercializzabile o cumulabile;
 - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati dell'Amministrazione ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
 - dà diritto a consumare un pasto pari al valore allo stesso associato, restando a carico del Legittimato l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto elettronico;
 - dà diritto all'Amministrazione di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto elettronico;
 - non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti dell'Amministrazione o dei suoi Legittimati, che attestino il sostenimento del costo del Servizio a carico degli stessi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione nomina il Direttore del Servizio

Affari Generali e Personale dell'Amministrazione quale Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.

Articolo 5 – Durata

1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della sottoscrizione, ha una durata pari a 24 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
2. L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo contrattuale.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.
4. L'importo contrattuale è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà tenuta a corrispondere all'impresa un corrispettivo rapportato unicamente al numero dei Buoni Pasto effettivamente erogati, secondo quanto stabilito dal presente contratto.
5. Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento del Servizio

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto stesso e secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. L'Amministrazione richiederà i buoni pasto elettronici, oggetto del contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento, che saranno trasmesse al Fornitore ordinariamente con cadenza mensile. Con la prima Richiesta di

Approvvigionamento l'Amministrazione indicherà il luogo di consegna delle card e il relativo quantitativo.

3. L'Impresa provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento e sarà tenuta ad accettare le Richieste di Approvvigionamento fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato. Ogni Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere evasa secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle previste penali.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Oneri specifici a carico del fornitore

1. L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il trasporto e la consegna nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento.
2. Le card dovranno essere consegnate presso la sede indicata dall'Amministrazione, nel loro imballo in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento, confezionate singolarmente in una busta contenente esternamente l'indicazione della matricola ed il nome e cognome del dipendente e conformi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Gli imballi devono garantire la corretta conservazione delle card durante le varie fasi del trasporto fino alla consegna presso la sede indicata dall'Amministrazione.

Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti all'integrale

esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Articolo 8 – Obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL indicato nell'offerta tecnica.
3. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
4. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
5. Il fornitore solleva la Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Amministrazione e/o di terzi, per colpa negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.
6. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 9 – Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa si obbliga, anche per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa si obbliga a prescrivere a tutti i dipendenti e a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali, la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Impresa potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 30, l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679

e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Responsabile del Servizio

1. L'impresa designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra _____.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato ed è il referente unico per l'Amministrazione per ogni questione afferente allo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.
3. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica.
4. Le comunicazioni al Responsabile del contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Telefono _____, E-mail: _____ . L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'impresa medesima.
6. Il Responsabile di contratto dell'impresa opererà in collegamento e coordinazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione.

Articolo 11 – Responsabilità

1. La L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

2. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura, dei legali rappresentanti nonché degli organi tecnici e amministrativi della Società e a produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive.
3. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Impresa in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del Servizio.

Articolo 12 – Brevetti e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Amministrazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 13 – Penali

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili alla società, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti, comporta l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo 20 del Capitolato tecnico, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.
2. La violazione degli obblighi di segretezza di cui all'art. 7 del presente Contratto potranno dare luogo all'applicazione di penali nella misura dell'1 per mille del valore del presente contratto per ogni evento accertato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Amministrazione notificherà all'Impresa, mediante PEC, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
4. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'Amministrazione potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, oltre la predetta misura, l'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 23.
7. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 14 – Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa con la stipula del Contratto, l'Impresa medesima ha prestato, sotto forma di fidejussione/cauzione, garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice, rilasciata in data _____, dalla _____, avente n. _____, di importo pari ad € _____ (euro _____/____), ossia corrispondente al _ % (____per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.
3. Come previsto dall'articolo 117, comma 7, la garanzia dell'esecuzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile nascenti dal Contratto.
4. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto, con efficacia per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
5. L'Amministrazione ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali

contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 15 – Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica o controllo giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'Impresa acconsente che l'Amministrazione possa procedere alle dovute verifiche, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, prestando la propria collaborazione.
2. L'Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare le card che, ad un primo sommario esame, risultino non rispondenti a quelle ordinate e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore. Saranno rifiutate le card difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Articolo 16 – Importo contrattuale

1. Per la fornitura oggetto del presente Contratto l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa l'importo di euro ____ (____) oltre IVA per ciascun buono pasto elettronico del valore facciale di euro 7,00 ricevuto.

2. L'importo complessivo presunto del presente contratto, per tre anni, riferito alla fornitura di n. 216.000 buoni, è, pertanto, pari ad euro _____.
3. Il corrispettivo indicato si riferisce a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
4. Il suddetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico l'Impresa stessa di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 17 – Revisione dei prezzi

1. Nel caso di aumento o diminuzione del costo del servizio dovuti a particolari condizioni di natura oggettiva in misura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto e nel corso dell'esecuzione, i contributi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi degli articoli 60 e 120 del Codice. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, come previsto dall'art. 60 del Codice, di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), dell'all. II.2-bis del Codice.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta esclusivamente una volta per ciascuna annualità contrattuale.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa al predetto obbligo, il Contratto si intende risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 18 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 16, verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura per l'importo dovuto dall'Amministrazione. La prima fattura sarà emessa dopo l'esito positivo del collaudo di consegna.
2. L'importo della fattura sarà calcolato al netto delle eventuali penali dovute per il mancato soddisfacimento dei livelli di servizio risultanti dalla predetta documentazione.
3. La fattura non potrà essere liquidata se priva della documentazione richiesta ovvero se la stessa risulti comunque difforme da quanto concordato.
4. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
6. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato al termine dell'erogazione dei servizi richiesti. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura è 8ZPUNT. La Corte costituzionale rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. split payment).
Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
 - verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto designato dall'Amministrazione;
 - verifica di regolarità che l'Amministrazione effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 11, del Codice;

- verifica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 7. L'importo fatturato è corrisposto dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ (Codice IBAN _____), dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
- 8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito sopra indicate. In difetto di tale comunicazione, seppure in caso di pubblicazione delle variazioni nei modi di legge, l'Impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 9. I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 11. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al **CIG n. BBBE37D5B8** e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.

Articolo 19 – Subappalto

- 1. L'esecuzione dei servizi specificati dall'Impresa nell'Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato

nell'Offerta stessa e l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.

2. È fatto divieto ai subappaltatori di subappaltare a loro volta ad altri fornitori.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell'art. 119 del Codice.
4. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre, l'Impresa resta, di fronte all'Amministrazione, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all'Amministrazione via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 20 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 120 del Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Amministrazione in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 120 del Codice e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

Articolo 21 – Avalimento

1. *[da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il ricorso all'avalimento]*
L'Impresa, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura, ha dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 104 del Codice, dell'operatore economico _____, codice fiscale _____, con sede in _____.

2. L'Amministrazione effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di avvalimento.

Articolo 22 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica. In tal caso l'Impresa non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di richiedere una riduzione delle prestazioni contrattuali anche oltre il quinto del valore del contratto, attraverso una rinegoziazione dello stesso, qualora nel corso della durata contrattuale dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice.

Articolo 23 – Risoluzione

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
2. È facoltà dell'Amministrazione risolvere, altresì, il Contratto nell'ipotesi in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 2, e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto cui si riferisce la procedura di cui al presente Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. L'Amministrazione risolve, altresì, il presente Contratto qualora nei confronti dell'Impresa:
- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, del presente Libro II del Codice dei contratti pubblici.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del Contratto, il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10

(dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Impresa, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Articolo 24 – Clausola risolutiva espressa

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
 - d) nei casi previsti al presente Contratto: all'articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), commi 8, 9 e 10; all'articolo 9 (Obblighi di segretezza e di riservatezza), comma 4; all'articolo 28 (Trasparenza), comma 2; all'articolo 20 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito), comma 2.
 - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Contratto.

2. In tal caso di risoluzione l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Amministrazione.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 25 – Procedimento di contestazione dell'inadempimento

1. Il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, nel caso in cui accerti un grave inadempimento o si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 23, avvia in contraddittorio con l'Impresa il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.
2. Il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Impresa, assegnando a quest'ultima un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, dichiara risolto il contratto.

Articolo 26 – Recesso

1. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che interessino la struttura dell'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto, la stessa Amministrazione può esercitare facoltà di recesso unilateralmente, in tutto o in parte dal Contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile e dell'articolo 123 del Codice

dei contratti pubblici, da comunicarsi all'Impresa a mezzo posta elettronica certificata.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
3. In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore dell'Amministrazione.

Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'impresa è tenuta alla comunicazione all'Amministrazione:
 - a) degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura o prestazione alla quale sono dedicati;
 - b) delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - c) di ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (euro cinquecento/00) a € 3.000,00 (euro tremila/00).

4. L'Impresa è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente, comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i di qualsivoglia modifica dei dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Nel caso in cui l'Impresa, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, è tenuta a darne comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma.
6. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'Impresa e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. L'Impresa si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
8. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, senza bisogno per l'Amministrazione di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata, il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010.

9. Il Contratto si considera altresì risolto in caso di:
- a) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - b) esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del d.p.r. n. 445/2000, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 28 – Trasparenza

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Impresa non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del medesimo comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Impresa, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 29 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 30 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296, in quanto applicabile.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente in argomento, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l'Impresa, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l'Impresa si obbliga a:
 - a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali ivi inclusi anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (d'ora in poi "Garante");
 - b) effettuare il trattamento dei dati nel rispetto, in particolare, dei principi di liceità e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione;
 - c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare, tramite il Responsabile al trattamento dei dati personali, gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui alla normativa vigente così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e) garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dalle norme vigenti anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;

- f) consentire all'Amministrazione, eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- g) fornire all'Amministrazione, laddove richiesta, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati;
- h) informare l'Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatogli;
- i) implementare le misure di cui al Provvedimento 27 novembre 2008 del Garante sugli Amministratori di sistema, tra l'altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell'Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l'Amministrazione si riserva di richiedere.

Articolo 31 – Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Corte costituzionale presso Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale, n. 41 – 00187 – Roma – tel. 06.46981 – indirizzo di posta elettronica: servizio.agp@cortecostituzionale.it – indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it
 - Aggiudicatario presso _____, _____ – CAP – Comune – tel. _____ – indirizzo di posta elettronica: _____
– indirizzo di posta elettronica certificata:

Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto, e trasmessa a mezzo posta elettronica che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante posta elettronica certificata entro 10 (dieci giorni) dall'intervenuta modifica.

Articolo 32 – Clausola finale

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, dichiarando di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta invalidità o inefficacia del Contratto.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata da entrambi per iscritto.
5. Il Contratto è in formato elettronico ed è firmato digitalmente dalle Parti.
6. Il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione sarà a carico dell'Impresa, così come le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Roma, li

Per la Corte Costituzionale

Per _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

L'Impresa, pertanto, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); articolo 4 (Oggetto del contratto); articolo 5 (Durata); articolo 6 (Modalità di svolgimento del Servizio); articolo 7 (Oneri specifici a carico del fornitore); articolo 8 (Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale); articolo 9 (Obblighi di segretezza e di riservatezza); articolo 11 (Responsabilità); articolo 12 (Brevetti e diritti d'autore); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Garanzia definitiva); articolo 15 (Controlli e verifiche); articolo 16 (Importo contrattuale); articolo 17 (Revisione dei prezzi); articolo 18 (Modalità di pagamento); articolo 19 (Subappalto); articolo 20 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito articolo); articolo 22 (Modifica del contratto in corso di esecuzione); articolo 23 (Risoluzione); articolo 24 (Clausola risolutiva espressa); articolo 25 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento); articolo 26 (Recesso); articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari); articolo 28 (Trasparenza); articolo 29 (Foro competente); articolo 30

(Trattamento dei dati personali); articolo 31 (Elezione di domicilio e comunicazioni); Articolo 32 (Clausola finale)

Roma, lì

Per _____

ALLEGATI

- Allegato "A": Capitolato Tecnico
- Allegato "B": Offerta Tecnica
- Allegato "C": Offerta Economica